



Comune di Piacenza
Settore Indirizzo e Controllo
Servizio Gare e Contratti

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA LA FRAZIONE DI
MUCINASSO E IL CENTRO ABITATO DI PIACENZA - 1° STRALCIO. CUP:
E31B21001100005. CIG B24EBE00C1**

DISCIPLINARE DI GARA



INDICE

Premesse.....	4
1. oggetto dell'appalto.....	5
2. classificazione dei lavori previsti nell'appalto	6
2.1. precisazioni in merito alle categorie scorporabili	6
3. importo stimato dell'appalto	7
4. ccnl applicabile - tutele normative ed economiche per i lavoratori impiegati nell'appalto	7
5. finanziamento e pagamenti	9
6. mancata suddivisione in lotti.....	9
7. termine di esecuzione dei lavori.....	9
8. piattaforma telematica	9
8.1. sistema per gli acquisti telematici dell'emilia-romagna (sater)	9
8.2. dotazione tecnica	11
8.3. registrazione e identificazione delle ditte	12
9. comunicazioni.....	13
10. soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	14
11. condizioni di partecipazione	16
11.1. requisiti generali	16
11.2 self cleaning	16
11.3 requisiti speciali e mezzi di prova	17
11.4 requisiti di idoneità professionale	17
11.5 requisiti di capacità economica e finanziaria	18
12. verifica del possesso dei requisiti – fvoe	20
13. indicazioni sui requisiti per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie e per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	21
14. Avvalimento.....	22
15. Subappalto	24
16. Concordato Preventivo con continuità d'impresa. Precisazioni	25
17. Modalità di partecipazione alla gara	26
18. Svolgimento operazioni di gara: apertura delle offerte	28



19. Criterio di aggiudicazione	29
20. Sopralluogo	29
21. garanzia provvisoria	29
22. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	33
23. Soccorso istruttorio	34
24. Contenuto della busta "Documentazione Amministrativa"	35
24.1 Domanda di partecipazione	35
24.2 Documento di Gara Unico Europeo	36
24.3 Dichiarazioni integrative	37
24.4 Documentazione a corredo	40
25. Contenuto della busta "Offerta Economica"	41
26. Aggiudicazione e stipula del contratto	42
27. Imposta di bollo	43
28. Chiarimenti	43
29. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	44
30. Accesso agli atti	44
31. Definizione delle controversie	44
32. Trattamento dei dati personali	44
Allegati	45



PREMESSE

In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 1800 del 26/06/2024 il Comune di Piacenza ha disposto l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile tra la frazione di Mucinasso e il centro abitato di Piacenza.

Il presente Disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di Gara, contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura, le modalità di presentazione dell'offerta, l'elenco dei documenti da presentare e informazioni relative alle fasi in cui si articola la procedura di gara.

Il Bando di Gara viene pubblicato, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 36/2023:

- sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale "SATER – Emilia Romagna", che interagisce in maniera interoperabile con la Banca Dati, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 36/2023 e delle Delibere ANAC n. 263 e n. 264 del 20/06/2023;
- sul sito del Comune di Piacenza, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti" tramite pubblicazione del link alla BDNC.

Alla presente procedura aperta trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 art. 53, comma 16-ter;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Piacenza approvato con Delibera di Giunta n. 281 del 19/12/2023;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022, relativo all'applicazione dei criteri ambientali minimi mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera;
- il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 aprile 2020 da questo Comune con la Prefettura di Piacenza per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, consultabile al presente collegamento:

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/IntesaLegalit_-Comune_PC_def-signed.pdf

L'affidamento avviene mediante procedura aperta secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso unico percentuale.

La durata massima del procedimento è prevista in 5 mesi dalla pubblicazione del Bando di Gara.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è: Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto, Piacenza (PC) - Codice NUTS: ITH51.

CUP E31B21001100005;

CPV 45233162-2



Comune di Piacenza
Settore Indirizzo e Controllo
Servizio Gare e Contratti

La Stazione Appaltante è il Comune di Piacenza. Indirizzo: piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza;
pec: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

Il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Vittorio Omati nominato con Determinazione Dirigenziale n. 2031 del 21/09/2021; e-mail vittorio.omati@comune.piacenza.it

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

PER DOMANDE RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SATER SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI A FAR RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE AI NUMERI VERDI: 800 810 799 (RETE FISSA) E 089 9712796 (RETE MOBILE E DALL'ESTERO), LUN-VEN, ORE 9-13 E 14-18.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto riguarda l'affidamento dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile tra la frazione di Mucinasso e il centro abitato di Piacenza CUP: E31B21001100005.

Per la descrizione delle caratteristiche dell'opera si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1732 del 19/06/2024.

Nell'oggetto dell'appalto rientrano attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 06/11/2012, n. 190:

- 1) noli a freddo di macchinari;
- 2) fornitura di ferro lavorato;
- 3) noli a caldo;
- 4) guardiania dei cantieri;
- 5) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Per esse i concorrenti devono dichiarare l'assunzione delle lavorazioni a rischio infiltrazione criminale, precisando l'iscrizione o la richiesta di iscrizione nella white list provinciale o il subappalto ad operatore iscritto o che ha richiesto l'iscrizione in white list della Prefettura di competenza, compilando il modulo per le dichiarazioni messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (**Allegato 5**)

2. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO

Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	IMPORTO	Incidenza su totale	Subappalto
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Class. III	SI	€ 869.865,86	70,672%	SI Entro il limite del 49,99%
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Class. I oppure Art. 28 Allegato II.12	NO	€ 101.065,85	8,211%	SI Al 100%
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	Class. I oppure Art. 28 Allegato II.12	NO	€ 26.152,35	2,125%	SI Al 100%
OS10 Segnaletica stradale non luminosa	Class. I oppure Art. 28 Allegato II.12	NO	€ 13.569,33	1,102%	SI Al 100%
OS12-A Barriere stradali di sicurezza	Class. I	SI'	€ 178.407,52	14,495%	SI Al 100%
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati	Class. I oppure Art. 28 Allegato II.12	NO	€ 41.789,09	3,395%	SI Al 100%

Per i contenuti di dettaglio si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

2.1. PRECISAZIONI IN MERITO ALLE CATEGORIE SCORPORABILI

I requisiti relativi alle categorie scorperate non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Pertanto, è possibile partecipare con i seguenti requisiti:

- Attestazione SOA per la categoria **OG3 in classifica III** dichiarando l'intenzione di



subappaltare interamente le lavorazioni in categoria OG10, OS9, OS12-A, OS19 e OS10. In alternativa all'attestazione SOA per le categorie scorporabili OG10, OS9, OS19 e OS10, è possibile dimostrare di aver eseguito direttamente, negli ultimi cinque anni, lavori rientranti nelle medesime categorie, per gli importi indicati in tabella.

- Attestazione SOA per la **categoria OG3 in classifica III in A.T.I. con operatori economici in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS12-A, in classifica I** dichiarando l'intenzione di **subappaltare interamente le lavorazioni in categoria OG10, OS9, OS19 e OS10;**

Resta ferma la facoltà, per l'Operatore Economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D. lgs 36/2023.

3. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

- Importo complessivo dei lavori in appalto (compresi oneri di sicurezza e costi della manodopera): € 1.230.850,00 al netto di I.V.A. al 10%;
- **Importo a misura soggetto a ribasso** (compresi costi di manodopera pari a € 193.175,40 non ribassabili ai sensi dell'art. 41, comma 13, D.lgs. 36/2023): **€ 1.195.000,00;**
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : € 35.850,00

NB: La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (**Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023**).

Il concorrente dovrà formulare un "ribasso complessivo". I costi della manodopera dovranno essere indicati come proprio costo. Se i costi indicati sono inferiori al parametro della Stazione Appaltante di € 193.175,40, l'operatore economico è tenuto a giustificare tale differenza, dimostrando che il ribasso è dovuto a una più efficiente organizzazione aziendale. I ribassi non possono essere giustificati riducendo i trattamenti minimi previsti dal CCNL indicato nel bando di gara. Se i costi indicati saranno accettati si procederà all'aggiudicazione e la stazione appaltante pagherà quanto offerto dall'operatore.

4. CCNL APPLICABILE - TUTELE NORMATIVE ED ECONOMICHE PER I LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

Al personale dipendente impiegato nell'appalto si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini rinnovato per il triennio 2022/2024, ed eventuali accordi territoriali di zona.



Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Prima di procedere all'aggiudicazione la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 (modalità di verifica dell'anomalia dell'offerta).

Le medesime tutele normative ed economiche dovranno essere garantite ai lavoratori in subappalto.

Il concorrente assume gli impegni di cui all'art. 102 del D.Lgs 36/2023 e specifica mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da inserire nella documentazione amministrativa, le modalità con le quali intende adempiere (**Allegato 3**)

L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione o Ente Committente prima dell'inizio dei Lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei Lavoratori. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati accertata da questa Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà al pagamento di quanto dovuto (a valere sulle ritenute dello 0,50% operate sull'importo netto progressivo dei lavori) per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiederanno il pagamento nelle forme di Legge.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo di risarcimento danni.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle Garanzie Fidejussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Appaltatore e, per suo tramite, da parte delle eventuali Ditte subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante che "i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione dell'opera nel rispetto delle condizioni normative ed economiche previste dal CCNL e da accordi integrativi ove esistenti".



Al presente Contratto trova applicazione il D.P.R. 03.06.1998 n. 252. in materia di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

5. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Il presente appalto è finanziato con contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per € 600.000,00; contributo della Provincia di Piacenza per € 425.000,00 e con fondi propri del Comune di Piacenza per € 475.000,00.

Per i pagamenti si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Per il presente Appalto è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, con le modalità e i termini previsti dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

6. MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali, in quanto detta suddivisione ne renderebbe l'esecuzione difficile dal punto di vista tecnico e organizzativo. La più ampia partecipazione degli operatori economici dei vari settori di riferimento è comunque salvaguardata dalla possibilità di utilizzare tutto lo strumentario proprio del diritto degli appalti.

7. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 180 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie, e i giorni di andamento climatico sfavorevole.

L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma.

8. PIATTAFORMA TELEMATICA

8.1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Piacenza si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara ivi comprese le Regole del sistema di e-



procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore Economico e/o dall'Aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo di SATER da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di suo malfunzionamento, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina:

<https://trasparenza.comune.piacenza.it/L190/idSezione=1134254&id=&sort=&activePage=&search>
= nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.



La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-SATER/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

SATER è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette all'indirizzo <https://SATER.regione.emilia-romagna.it/portale/index.asp> e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Piacenza e il SATER, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il Comune di Piacenza e il SATER, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

8.2. DOTAZIONE TECNICA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle Regole. In ogni caso è indispensabile:



- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o comunque un indirizzo di posta elettronica certificato ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Pag. 6 a 50 Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- e) la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 19 del Dlgs 36/2023, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

8.3. REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>



La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate inviando una mail all'indirizzo: info.intercenter@regione.emilia-romagna.it oppure contattando il numero verde: 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

9. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Dlgs 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Le richieste di accesso agli atti, nei casi previsti dalla legge, devono essere presentate tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER); le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso" reperibile al link:

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici

10. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Dlgs 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Dlgs 36/2023.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Dlgs 36/2023, sempre che l'Operatore Economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del Dlgs 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Dlgs 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:



a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Dlgs 36/2023, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Dlgs 36/2023, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, il Comune di Piacenza procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo:

https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf



11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a **PENA DI ESCLUSIONE** e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati e delle dichiarazioni indicate **non può essere sanata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.**

11.1. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dall' art. 94 del Dlgs 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

- Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs 36/2023 sono cause di esclusione automatica.
- La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 36/2023 i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs 36/2023 i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010. Il Comune procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Di Legalità/Patto Di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

11.2 SELF CLEANING

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.



Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs 36/2023 dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 96, comma 6, del D.Lgs 36/2023, sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

11.3 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi tramite il sistema FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Dlgs 36/2023, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.**

11.4 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

E' richiesta l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante



tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio, o contratto di rete o GEIE tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale.

Il requisito di iscrizione alla C.C.I.A. non può essere oggetto di avvalimento.

11.5 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisiti di qualificazione di cui all'articolo 100 comma 4 del D.Lgs 36/2023, mediante attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo Di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzate dall'ANAC, che documenti la qualificazione posseduta in categorie e classifiche adeguate, ai sensi del citato art. 100 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023.

La comprova del requisito è fornita, tramite il FVOE

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso specifico il concorrente deve possedere attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente **OG3 classifica III** e della attestazione SOA (in corso di validità) per le categorie scorporabili **OG10, OS9, OS12-A, OS19 e OS10 classifica I**.

In alternativa all'attestazione SOA per le categorie scorporabili **OG10, OS9, OS19 e OS10**, è possibile dimostrare di aver eseguito direttamente, negli ultimi cinque anni, lavori rientranti nelle medesime categorie, per gli importi indicati tabella di cui al punto 2 del presente Disciplinare, oppure:

- Attestazione SOA per la categoria **OG3 classifica III** dichiarando l'intenzione di **subappaltare interamente le lavorazioni in categoria OG10, OS9, OS12-A, OS19 e OS10**
- Attestazione SOA per la **categoria OG3 classifica III in A.T.I. con operatori economici in possesso dell'attestazione SOA** per la categoria OS12-A, in classifica I dichiarando l'intenzione di subappaltare interamente le lavorazioni in categoria OG10, OS9, OS19 e OS10;

In caso di ricorso al subappalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

Per le categorie scorporabili è possibile applicare l'istituto del subappalto qualificante con obbligo di qualificazione nella prevalente.



I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall' art. 17 comma 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall' art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta (obbligatoria per la qualificazione in categorie per cui è necessario il possesso di una classifica superiore alla II ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023), la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023, gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, di cui all'articolo 69 del D.Lgs 36/2023, la qualificazione non è condizione



obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del D.Lgs 36/2023.

NOTA BENE: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 . Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 36/2023 dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

12. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI - FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene—mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico versione 2 (FVOE) per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) in base a quanto stabilito con Delibera ANAC 582/2023.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera ANAC 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Accedere al servizio FVOE 2.0) secondo le istruzioni contenute sul medesimo Portale.

L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE).

Per poter accedere al servizio l'Operatore Economico deve:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione



Registrazione e Profilazione Utenti.

- richiedere il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto rappresentato “Operatore Economico” dalla pagina di creazione profili.
- procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

L’Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.

La Stazione Appaltante accede al FVOE previa richiesta, e approvazione da parte dell’Operatore Economico, secondo i meccanismi previsti dal sistema..

13. INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE E PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del D.Lgs 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Per i requisiti generali e di idoneità professionale:

- 1) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo e di consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o GEIE ciascuna impresa del raggruppamento, consorzio, o GEIE o aderenti al contratto di rete o stipulanti il contratto, nonché GEIE medesimo e organo comune dell’aggregazione di rete nel caso in cui abbia soggettività giuridica deve essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale;
- 2) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) e d), del D.lgs. 36/2023 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), ove non partecipino nell’interesse proprio, i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici.

Per i requisiti economico- finanziari e tecnico professionali:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs 36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell’art. 68 comma 9 del D.Lgs 36/2023 l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.



Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 del D.Lgs 36/2023 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 del D.Lgs 36/2023 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs 36/2023 (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 b) e c) del D.Lgs 36/2023 possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del D.Lgs 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

14. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs 36/2023, l'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un Operatore Economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'Operatore Economico (**NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e mezzi è causa di esclusione dalla gara**).

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla



partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'Operatore Economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del D.Lgs 36/2023 o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'Operatore Economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione Appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.Lgs 36/2023
- di impegnarsi verso l'Operatore Economico e verso la stessa Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 del D.Lgs 36/2023, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante assegna all'Operatore Economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'Operatore Economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante esclude l'Operatore Economico.

La Stazione Appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del D.Lgs 36/2023, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II, Titolo IV del D.Lgs 36/2023 dei Contratti Pubblici. La Stazione Appaltante consente all'Operatore Economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

L'Operatore Economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Operatore Economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che



partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D.Lgs 36/2023.

15. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La categoria prevalente OG3 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo; le lavorazioni delle categorie scorporate sono subappaltabili per intero ad Operatore Economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'Operatore Economico concorrente che esegue in proprio le lavorazioni che rientrano fra le attività



maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In alternativa, l'Operatore Economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad Operatore Economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

N.B. - Ai sensi del quarto comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori in subappalto **deve essere previamente autorizzato** dalla Stazione Appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla **condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare**. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

16. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA. PRECISAZIONI

In caso di concordato preventivo e secondo quanto previsto dall'art. 124, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Operatore Economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

1. l'Operatore Economico ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre, dovrà allegare la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

2. l'Operatore Economico ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Qualora l'ANAC abbia subordinato la partecipazione dell'Operatore Economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.



Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio;

3. l'Operatore Economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del DGUE, indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi del dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

17. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, **si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER** e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 05/08/2024.

Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente invito.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.



Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Dlgs 36/2023, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Il Comune si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura, oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della Stazione Appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE OFFERTE

Per la valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante si avvarrà dell'**inversione procedimentale**,



di cui all'art. 107 comma 3 del D.Lgs 36/2023 appalti, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti.

La **prima seduta pubblica virtuale** avrà luogo il giorno **06/08/2024**, alle ore **09,00** presso la sede del Comune.

La presente vale come convocazione per le ditte che intendono partecipare, collegandosi da remoto a Sistema.

Considerato che la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dal portale SATER, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori. Pertanto non saranno ammesse persone in sala.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma SATER.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la corretta ricezione delle offerte.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) sbloccare le buste contenenti la documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma dagli operatori economici concorrenti, senza analizzarne i contenuti e senza verificarne le autodichiarazioni, assegnando a tutti i concorrenti lo stato di "ammesso" ai sensi dell'art. 107, comma 3, al solo fine di poter accedere alle buste "offerta economica";
- b) sbloccare tutte le buste contenenti le offerte economiche e ad applicare il metodo "A" di cui all'allegato II.2 al D.lgs. 36/2023 per l'individuazione della soglia di anomalia;
- c) l'esclusione automatica delle offerte anomale, a condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a 5;
- d) esaminare la documentazione amministrativa dell'Aggiudicatario provvisorio ed eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio nei limiti previsti dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 invitando il concorrente a regolarizzare le dichiarazioni da sanare entro un termine non superiore a 10 giorni. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara e si procederà, tramite la piattaforma SATER, ad effettuare automaticamente il ricalcolo della soglia di anomalia ed all'esame della documentazione amministrativa del nuovo Aggiudicatario con le stesse modalità sopra descritte;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Qualora l'esclusione dell'Aggiudicatario proposto abbia luogo successivamente all'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione, si procederà a verificare la documentazione amministrativa del concorrente che segue nella graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma SATER, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 108, comma 12, del D.Lgs 36/2023.

Di tali operazioni sarà dato avviso ai concorrenti a mezzo SATER.



Il Comune si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si adotta il "Metodo A" indicato nell'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché idonea, mentre non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ferma restando la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, come ad esempio nel caso di attivazione di convenzione/accordo quadro da parte di Consip o Intercenter, a condizioni economiche più vantaggiose.

20. SOPRALLUOGO

Trattandosi di luoghi aperti liberamente accessibili, è possibile prenderne visione recandosi sul posto.

21. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs 36/2023, pari al 2% dell'importo complessivo della base d'asta e precisamente di importo pari ad Euro 24.617,00. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs 36/2023;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del D.Lgs 36/2023, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva - ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D.Lgs 36/2023, qualora il concorrente risulti affidatario, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs 36/2023. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti



temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) mediante pagamento Elettronico PagoPa, con versamento spontaneo on-line, collegandosi al link seguente: <https://www.comune.piacenza.it/servizi/servizi-pagamenti/servizi-pagamenti> e selezionando la voce Acquisti e Gare – Depositi cauzionali provvisori;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimatiIntermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Piacenza – P.zza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:



- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del D.Lgs 36/2023 civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
 8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs 36/2023, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere emesse e firmate digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'Operatore Economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs 36/2023 l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.Lgs 36/2023 solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. [in merito ai consorzi di cooperative nella Relazione Illustrativa la



Comune di Piacenza
Settore Indirizzo e Controllo
Servizio Gare e Contratti

Commissione ha ritenuto di non estendere la previsione di esecuzione in proprio delle prestazioni da parte di tali tipologie di consorzi stante lo scopo mutualistico che li caratterizza (si dà per scontato in dottrina e nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024 che detti consorzi indichino una consorziata esecutrice). Sotto tale profilo i consorzi fra imprese artigiane sono assimilabili ai consorzi fra cooperative (Consiglio di Stato n. 7155 del 2021 e parere ANAC n. 192 del 2008).

- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, quando l'Operatore Economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del D.Lgs 36/2023.

- Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001-Sistemi di gestione ambientale, Ecolabel - Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, UNI CEI EN ISO 50001 sistemi di gestione dell'energia.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.Lgs 36/2023 se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs 36/2023 se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.Lgs 36/2023, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs 36/2023 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il



Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs 36/2023 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 36/2023, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.Lgs 36/2023, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

22. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 165,00** (Euro centosessantacinque/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

il versamento contributivo a favore di ANAC, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'Operatore Economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara, accessibile tramite il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Tale modalità garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

La ricevuta del pagamento deve essere allegata ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta il Comune accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 36/2023, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Comune esclude il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nota bene: nel caso di associazione temporanea di impresa il versamento è unico ed è effettuato dalla Capogruppo.



23. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla Stazione Appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

L'Operatore Economico che non adempie alle richieste della Stazione Appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'Operatore Economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.



24. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene: i seguenti documenti:

1. la domanda di partecipazione (**Allegato 1**)
2. le dichiarazioni integrative (**Allegato 2**)
3. Dichiarazione adempimento impegni art. 102 d.lgs 36_2023 (**Allegato 3**)
4. Attestazione pagamento imposta di bollo (**Allegato 4**)
5. dichiarazione sulle attività a rischio di infiltrazione mafiosa (**Allegato 5**)
6. Documento Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (**Allegato 6**)
7. il DGUE (anche di eventuali mandanti e ausiliarie)
8. la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

24.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello **Allegato 1 - Domanda di partecipazione**.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Concorrente costituito da Associazione temporanea di Imprese non ancora costituita, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta Associazione.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituendo l’istanza deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della Gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare sulla stessa Offerta e qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ed ancora l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di forniture pubbliche con riguardo alle associazioni temporanee.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) e d) del D.Lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d) del D.Lgs 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

24.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

il DGUE consiste in una dichiarazione formale resa dal legale rappresentante dell'impresa che partecipa alla procedura, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di qualificazione economico/finanziaria e tecnico/organizzativa.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE la dichiarazione è resa dai legali



rappresentanti di tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta

In caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la dichiarazione è resa dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente compila il modello DGUE presente sul SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

In caso di Associazione Temporanea di Imprese il DGUE deve essere compilato da tutti i componenti l'Associazione.

5. La mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'Operatore Economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico.

Si invita a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 94, e indicandone i dati anagrafici.

24.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente deve dichiarare, secondo il modello **Allegato 2** al presente Disciplinare:

- a) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere)
- b) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 aprile 2020 da questo Comune con la Prefettura di Piacenza per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, consultabile al presente collegamento: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/IntesaLegalit_-Comune_PC_def-signed.pdf;
- c) di impegnarsi a comunicare al Comune di Piacenza l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i nove settori di attività a rischio di cui all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List), tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la richiesta di iscrizione della ditta subappaltatrice alla predetta White List
- d) di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del Contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre



Imprese Partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more di acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'Impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione da parte del Comune di Piacenza del relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in relazione alla prima erogazione utile

e) di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del D.lgs. 159/2011

f) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del Contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

g) di conoscere la norma che prevede la risoluzione del Contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della Legge citata

h) di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai Contratti, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni il cui manco utilizzo costituisce causa di risoluzione del Contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile

i) di impegnarsi a denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-UTG di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità, ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi, nei confronti del legale rappresentante dell'impresa medesima. Dichiarare altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che, qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto, siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati, ogni omissione al riguardo, darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 dle Codice Civile

l) di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti



dell'impresa medesima, siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli art. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale

m) di aver preso atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Piacenza, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle Linee guida ANAC, Determinazione n. 6 del 2015, e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Piacenza, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici: <https://comunedipiacenza.whistleblowing.it/>

Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di "Amministrazione Trasparente," sezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione", sottosezione "Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni di illeciti"

n) di impegnarsi solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti di cui al punto precedente

o) di impegnarsi a produrre tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del Contratto entro i termini indicati negli atti di Gara;

p) Di accettare integralmente ed incondizionatamente il capitolato generale delle oo.pp. approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, per la parte ancora in vigore, il Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto e i suoi relativi allegati, il Computo Metrico Estimativo e l'Elenco Prezzi che faranno parte integrante del Contratto;

q) di impegnarsi ad osservare quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto relativamente all'accettazione, qualità ed impiego dei materiali oltre al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, fornendo tutta la documentazione richiesta.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, nel contenuto e nella forma prevista, da tutte le Imprese Raggruppate.

Con riferimento alle dichiarazioni riportate, il Responsabile Unico del Procedimento, per la valutazione in merito ad eventuali cause di esclusione, farà riferimento a quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs 36/2023.

Solo per i Consorzi: i Consorzi di cui all'art. 65-comma 2-lettere b)-d) del D.Lgs 36/2023 devono indicare, mediante apposita dichiarazione resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per quale Consorziato il Consorzio concorre e a questo ultimo è vietata la partecipazione alla Gara in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza a tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati in sede di Offerta.



La mancanza della dichiarazione oppure la sua mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla Gara.

24.4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, oltre alla Domanda di partecipazione e al DGUE, allega sul SATER i seguenti documenti:

- **Attestazione SOA**
- **Ricevuta, in originale, dell'avvenuto versamento di euro 165,00** secondo le disposizioni ANAC, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - quale contributo a favore dell'Autorità medesima per l'anno 2024
- **Garanzia provvisoria**
- Nel caso in cui il Concorrente ricorra all'**avalimento** ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs 36/2023, produrrà la documentazione prevista da detto articolo
- **Eventuale procura**, secondo quanto previsto al precedente punto relativo alla domanda di partecipazione
- **Documentazione eventuale** - solo in caso di concordato preventivo in continuità aziendale Ai sensi del combinato disposto dell'art. 186-bis, R.D. n. 267/1942, come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. h) e comma 3, D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione alla presente gara purché l'impresa presenti con la documentazione amministrativa:
 - a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della Concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Fermo quanto previsto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso, la dichiarazione di cui al precedente punto b) può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte dal 11/09/2012.

In caso di concordato preventivo in continuità aziendale, la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b) comporta l'esclusione dalla gara.



25. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “Offerta economica” è formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> e contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

1) il **ribasso percentuale** offerto rispetto all'importo a base di gara di **Euro 1.195.000,00** (compresi costi di manodopera pari a € 193.175,40 non ribassabili), al netto di Iva, Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Si precisa che il presente appalto è “a misura” e che il ribasso offerto sarà applicato, in fase di esecuzione, a prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al contratto.

2) la **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, congrui in rapporto alle prestazioni da effettuare. L'importo è da inserire sulla piattaforma “SATER” nel campo “ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA”;

3) la stima dei **costi della manodopera**. L'importo è da inserire sulla piattaforma “SATER” nel campo “COSTI MANODOPERA”.

A i sensi dell'articolo 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 i **costi della manodopera non sono ribassabili**. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, che non comporta penalizzazioni per la manodopera.

I costi della manodopera devono essere obbligatoriamente dichiarati dall'operatore economico concorrente con l'esclusiva finalità di consentire alla Stazione Appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione, di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente dovrà inoltre compilare, sottoscrivere e inserire su SATER nella busta dell'offerta economica l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla Stazione Appaltante (**Allegato 7**) al presente Disciplinare di gara DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE COSTI MANODOPERA), contenente lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa.

L'operatore economico che adotti un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 4 del presente Disciplinare deve inserire la **dichiarazione di equivalenza delle tutele** e l'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL nella colonna “EQUIVALENZA DELLE TUTELE” nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

La Stazione Appaltante verifica, con riferimento all'aggiudicatario, la congruità dei costi della manodopera indicati e l'equivalenza delle tutele ai dipendenti in ragione del diverso contratto collettivo applicato, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di RTI o Consorzio non ancora costituito, detta offerta dovrà essere sottoscritta dai legali



rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi. In caso di RTI già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario. In caso di Consorzio, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del Consorzio medesimo.

In caso di discordanza tra il prezzo inserito in Piattaforma e quello allegato nei documenti, prevarrà il primo.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad eseguire la prestazione, in conformità al Capitolato e a quanto indicato nell'Offerta Economica.

26. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di gara il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

In caso di offerte con identica percentuale di ribasso, si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio tra i pari offerenti.

L'Offerta prescelta prima dell'approvazione dell'aggiudicazione dovrà essere sottoposta al parere di congruità da parte del RUP.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida e dichiarata congrua e conveniente dal RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune effettua la verifica dei requisiti attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Il Comune aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, esso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante, nelle modalità e termini previsti dall'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023.

La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs 36/2023, nonché la polizza di Responsabilità civile RCT/RCO nella forma CAR (Contractor's All Risks).



L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del D.Lgs 36/2023.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

27. IMPOSTA DI BOLLO

Il soggetto Aggiudicatario è tenuto a versare l'imposta di bollo una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'Operatore Economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.

L'imposta è quantificata secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al D.Lgs. 36/2024 in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo

Il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto.

28. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, ossia inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali). Non verranno evasi quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara, la cui verifica è rimessa alla esclusiva valutazione della Commissione di gara.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 18,00 del 29/07/2024

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modalità differente da quella indicata e/o successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 02/08/2024 alle ore 18,00 attraverso l'area "Comunicazioni" presente sul SATER.

Le richieste di chiarimenti ricevute, e le relative risposte, se di interesse generale, saranno consultabili su SATER.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo delle richieste nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il registro di sistema assegnato dal Sistema SATER.



In caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, i chiarimenti recapitati al mandatario capogruppo si intendono validamente resi a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codicefiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

30. ACCESSO AGLI ATTI

La Stazione Appaltante assicura in modalità digitale l'accesso agli atti della procedura nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 D.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le richieste di accesso agli atti devono essere presentate tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER); le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso" reperibile al link:

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I provvedimenti della presente procedura sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma. Trovano applicazione gli artt. 119 e segg. Del D.Lgs 36/2023 del Processo Amministrativo.

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta All'autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo Aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire



l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piacenza. Nominativo e recapiti del Responsabile della protezione dei dati sono disponibili sul sito comunale all'indirizzo www.comune.piacenza.it/dpo

ALLEGATI

1. Domanda di partecipazione alla gara
2. Dichiarazioni integrative
3. Dichiarazione adempimento impegni art. 102 d.lgs 36_2023
4. Attestazione pagamento imposta di bollo
5. dichiarazione sulle attività a rischio di infiltrazione mafiosa
6. Documento Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
7. Dichiarazione composizione costi manodopera (da inserire in economica)